



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE
PROCEDURE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI
MINORI NON ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL
CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

Roma, data del protocollo



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e L'Immigrazione

Protocollo 0004070 del 13/04/2022
UOR: 1
T. 0091/0036

AOO STAFF



0004070 130422

Alla Dr.ssa Chiara Cardoletti
Rappresentante UNHCR per l'Italia,
la Santa Sede e San Marino
cardolet@unhcr.or

Alla Dr.ssa Anna Riatti
Coordinatrice Programma Rifugiati e
Migranti minorenni in Italia
Unicef
ldukhovnik@unicef.org
ariatti@unicef.org

Alla Dr.ssa Raffaella Milano
Direttrice dei programmi Italia-Europa di
Save the Children-Tavolo Minori migranti
raffaella.milano@savethechildren.org

Alla Dr.ssa Giusy D'Alconzo
Coordinatrice Tavolo minori migranti
giusy.dalconzo@savethechildren.org

Al Dott. Filippo Miraglia
Tavolo Nazionale Asilo
miraglia@arci.it

Al Dr Oliviero Forti
Responsabile Ufficio politiche migratorie e
protezione internazionale
Caritas Italiana
oliviero.forti@caritas.it

Al Dott. Francesco Preite
Forum Terzo Settore - Salesiani per il sociale
donfrancesco@salesianiperilsociale.it

ROMA



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE
PROCEDURE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI
MINORI NON ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL
CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

p.c. Al Sig. Capo del Dipartimento della protezione civile
Roma

OGGETTO: Emergenza umanitaria in Ucraina. Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022. Trasmissione Piano minori stranieri non accompagnati

Si trasmette l'acclusa versione aggiornata del "*Piano minori stranieri non accompagnati*" adottato dalla scrivente in data odierna allo scopo di superare alcune criticità interpretative emerse nella fase di prima attuazione del piano stesso e di fornire un più utile strumento operativo per la gestione dei predetti soggetti vulnerabili che sostituisce, con effetto immediato, la versione del 25 marzo scorso.

In particolare,

- sono stati inseriti ulteriori riferimenti normativi che compongono il quadro di tutela dei minori, con particolare riguardo alle Convenzioni internazionali sulla cooperazione in materia di responsabilità genitoriale, alle norme nazionali sull'affido familiare e al DPCM sulla protezione temporanea in corso di pubblicazione
- sono state specificate con maggiore dettaglio le modalità di implementazione del Sistema informativo minori, al fine di agevolare il censimento realizzato attraverso tale Sistema.

In tale contesto, si evidenzia che il suddetto Piano contiene uno specifico Addendum, alla cui lettura per brevità si fa rinvio, con il quale vengono stabilite le procedure logistiche, organizzative ed informative nel caso di trasferimenti nel territorio italiano di minori non accompagnati sfollati a seguito degli eventi bellici in Ucraina da parte di Associazioni e/o Enti del volontariato e del terzo settore che operano per fini solidaristici ed umanitari.

In particolare, si prevede che:

- a) sin dai primi contatti tra Istituzioni ucraine e associazioni promotrici dei trasferimenti, devono essere informati il Dipartimento della protezione civile, questo Dipartimento nonché il Dipartimento della pubblica sicurezza;



Ministero dell'Interno

**COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE
PROCEDURE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI
MINORI NON ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL
CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)**

b) almeno 10 giorni prima del trasferimento effettivo, l'Associazione promotrice deve fornire alle Autorità competenti, anche a livello locale, ogni informazione utile, compresa la presenza di eventuali ulteriori motivi di vulnerabilità e bisogni speciali, la presenza di accompagnatori, gli eventuali provvedimenti di tutela e rappresentanza legale adottati dalle Autorità ucraine oltre alle misure di accoglienza predisposte

c) ricevuta la comunicazione dell'Associazione promotrice con le informazioni richieste, la prefettura territorialmente in base al luogo di accoglienza attiva, d'intesa con il Commissario delegato, un Tavolo di coordinamento con le Istituzioni coinvolte anche per programmare risposte adeguate anche sotto il profilo educativo e sanitario.

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Francesca Ferrandino)



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

PIANO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Sommario

PREMESSA	2
CAPITOLO I – OBIETTIVI, ENTI COINVOLTI E DEFINIZIONI	2
1.1 Obiettivo	2
1.2 Enti coinvolti	2
1.3 Definizione di Minore straniero non accompagnato (MSNA)	3
CAPITOLO II – PRESENZA DI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO	4
2.1 Ingressi dei MSNA sul territorio italiano	4
2.2 Segnalazione della presenza di un MSNA	5
CAPITOLO III – IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO	6
3.1 Identificazione	6
3.1.1 Accertamento minore età - procedura	6
3.2 Censimento dei MSNA	8
3.3 Monitoraggio	8
CAPITOLO IV – ACCOGLIENZA	9
4.1 Accoglienza	9
4.2 Monitoraggio delle strutture atte ad ospitare MSNA	10
CAPITOLO V – AFFIDO TEMPORANEO E TUTELA	10
5.1 Affidamento temporaneo del minore	10
5.2 Tutela – Nomina del tutore	11



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

PREMESSA

Nel quadro dell'attuale situazione di emergenza legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha adottato l'ordinanza n. 876 del 13 marzo u.s. recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

Sulla base dell'art. 2 dell'ordinanza, il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione è stata nominata Commissario delegato assicura il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati.

A tal fine, è adottato il seguente il Piano che definisce le attività svolte dagli Enti istituzionali a vario titolo coinvolti, ferme restando le competenze istituzionali previste dalle normative vigenti.

CAPITOLO I – OBIETTIVI, ENTI COINVOLTI E DEFINIZIONI

1.1 OBIETTIVO

Il presente piano mira a fornire le linee guida per la gestione dei minori stranieri non accompagnati giunti o rintracciati nel territorio nazionale a seguito degli eventi bellici che hanno interessato l'Ucraina al fine di garantire il necessario raccordo operativo tra gli enti istituzionali a vario titolo coinvolti.

1.2 ENTI COINVOLTI

- Commissario delegato ex OCDPC n. 876/2022;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere;



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

- Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della Giustizia

e, a livello locale,

Prefetture, Questure, Autorità di Pubblica sicurezza, Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, Tribunali per i minorenni, Comuni e, segnatamente, Servizi sociali.

1.3 DEFINIZIONE DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, **privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili** in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (Art. 2, legge n. 47/2017).

Restano ferme le disposizioni, della legge 18 giugno 2015, n. 101 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

I minori accompagnati da adulti diversi dai genitori, che si prendono cura della loro assistenza ma non sono riconosciuti formalmente come loro tutori secondo la legge italiana, rientrano nella definizione di “minori stranieri non accompagnati”.

- Ad es. è MSNA un minore straniero semplicemente accompagnato da una zia, da una nonna o dal direttore dell'istituto ove erano accolti in Ucraina che **NON** possano dimostrare di esserne legalmente responsabili.



Ministero dell'Interno

**COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)**

I Minori stranieri godono degli stessi diritti in materia di protezione dei minori italiani e comunitari.

TUTELE SPECIFICHE MSNA:

- divieto di respingimento alla frontiera;
- divieto di espulsione;
- accoglienza;
- informativa (durante la prima accoglienza i MSNA dovranno ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale e quello di essere regolarizzato anche al di fuori dello status di protezione internazionale);
- diritto allo svolgimento prioritario dell'indagine familiare di cui all'articolo 6, legge n.47/2017 al consentire il rintraccio dei genitori o familiari che possono prendersene cura e dai quali possono essere stati improvvisamente separati durante il percorso migratorio;
- diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 della legge n. 47/2017;
- diritto alla protezione temporanea in base al DPCM 28 marzo 2022.

CAPITOLO II – PRESENZA DI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

2.1 INGRESSI DEI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

SOGGETTI COINVOLTI: Commissario delegato in raccordo con la Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

MODALITA' DEL MONITORAGGIO: La competente Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere fornirà al Commissario delegato al seguente indirizzo di posta elettronica cd.minorinonaccompagnati@pec.dlci.interno.it, con cadenza quotidiana, il numero:

- dei controlli in frontiera.

2.2 SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI UN MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

CHI DEVE SEGNALARE: chiunque sia a conoscenza dell'ingresso o della presenza del MSNA;

A CHI VA FATTA LA SEGNALAZIONE: All'Autorità di Pubblica Sicurezza che provvederà ad interessare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i Comuni e i Servizi sociali;

A COSA SERVE LA SEGNALAZIONE

- a) A tutelare il minore consentendo alle autorità di verificare la sua condizione;
- b) A consentire il tempestivo intervento del Tribunale per i minorenni e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- c) A comunicare i dati del MSNA, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142¹ al Ministero del lavoro per il popolamento della banca dati Sistema informativo minori (SIM)²; l'inserimento dovrà essere effettuato dai Comuni anche per l'avvio delle necessarie procedure di presa in carico da parte dei servizi sociali competenti.

¹ "L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato".

² Vedasi nota 5 e punto 3.2 piano



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

CAPITOLO III – IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO

3.1 IDENTIFICAZIONE

QUANDO: dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza.

SOGGETTI COINVOLTI: Autorità di pubblica sicurezza coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato.

Se il tutore non è stato ancora nominato, le sue funzioni, a questo fine sono svolte, in via provvisoria, dal rappresentante legale della struttura di accoglienza per minori ove il minore è collocato.

COME: attraverso i documenti rilasciati dall'amministrazione dello Stato competente.

Qualora il minore non è in possesso di validi documenti di identità, si procede all'identificazione mediante le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 142/2015 come modificato dalla legge n. 47/2017.

3.1.1 ACCERTAMENTO MINORE ETÀ' - PROCEDURA

Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, ai sensi dell'art. 19 *bis* del D.Lgs. 142/2015 ss.mm.ii., questa è accertata:

- 1) in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari (salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5)³;
- 2) se non è possibile accertarne l'età attraverso un documento anagrafico o sussistono dubbi in merito all'età dichiarata, può essere disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'accertamento socio-sanitario dell'età;

³ L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare NON deve essere chiesto nel caso in cui:

- il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale
- quando emerga una possibile esigenza di protezione internazionale;
- qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'Autorità diplomatico-consolare.



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

La suddetta procedura si svolge sotto il controllo del Tribunale per i minorenni che adotta i provvedimenti urgenti necessari.

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangono dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

L'attivazione della delineata procedura può essere richiesta da:

- le Autorità di pubblica sicurezza competenti per l'identificazione del minore non accompagnato;
- il diretto interessato;
- i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità che vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio di una situazione in cui vi sia un fondato dubbio che un cittadino straniero identificato come maggiorenne sia invece minorenni.

IN SINTESI:

CHIUNQUE – servizi sociali, FFOO, protezione civile, associazioni, etc. – sia a conoscenza della presenza, sul territorio italiano, di un minore straniero non accompagnato (nel senso indicato sopra) ha il dovere di avvisare l'Autorità di pubblica sicurezza che provvederà a redigere un verbale di “consegna-presa in carico” al Servizio Sociale/Struttura di prima accoglienza e a segnalarne la presenza alla Procura locale c/o il Tribunale per i Minorenni, al fine di chiedere – nel più breve tempo possibile – al Tribunale per i Minorenni:

- 1) la ratifica/convalida delle misure di accoglienza predisposte,
- 2) l'adozione dei provvedimenti di competenza, anche in via d'urgenza, compresa la nomina del tutore;

La tempestiva segnalazione consente l'avvio della procedura di censimento attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM).



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

3.2. CENSIMENTO DEI MSNA

Tutti i minori non accompagnati devono essere censiti nella banca dati istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Sistema Informativo Minori (SIM) ⁴.

SOGGETTI COINVOLTI: Autorità di pubblica sicurezza, Pubblici Ufficiali, Incaricati di un pubblico servizio, Servizi sociali degli Enti locali.

PROCEDURA: I Servizi Sociali, già abilitati ad operare sul sistema informativo, possono inserire direttamente nel SIM i dati dei MSNA di loro competenza; i Servizi Sociali non ancora in possesso delle credenziali per l'accesso al SIM possono richiederle inviando una mail a: assistenzasim@lavoro.gov.it ⁵

Tutti gli altri soggetti non abilitati all'inserimento dei dati nel SIM devono inviare le segnalazioni relative alla presenza di minori non accompagnati via mail a: minoristranieri@lavoro.gov.it

3.2 MONITORAGGIO

SOGGETTO COINVOLTO: Commissario delegato, attraverso il costante raccordo con il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, tenendo quotidianamente informato il Dipartimento della Protezione civile e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

MODALITA' DEL MONITORAGGIO: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornirà al Commissario delegato al seguente indirizzo di posta elettronica cd.minorinonaccompagnati@pec.dlci.interno.it con cadenza quotidiana il numero dei minori censiti nel Sistema informativo minori (SIM) con il dettaglio della loro età nonché della permanenza degli stessi con tipologia di collocazione (in struttura, in famiglia, etc.).

⁴ articoli 2, lettera i, e 5 del d.p.c.m. 535/1999, art. 19, comma 5 del D.lgs. n. 142/2015 e art. 9 della legge n. 47/2017

⁵ Per ulteriori informazioni sul SIM e sulle modalità di segnalazione della presenza di MSNA:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Attivita-e-servizi.aspx>



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

CAPITOLO IV – ACCOGLIENZA

4.1 ACCOGLIENZA

L'articolo 19 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 al comma 7-quater fissa il seguente principio: *“Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità”*.

L'accoglienza con modalità diverse dal collocamento in famiglia, ai sensi del D. Lgs. n. 142/2015, si divide in due fasi:

MINORI CON ETA' SUPERIORE AD ANNI 14

I FASE: in strutture governative ad alta specializzazione gestiti dal Ministero dell'Interno, per il tempo strettamente necessario, comunque non eccedente i 30 giorni.

II FASE: nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione-SAI (ex SIPROIMI/SPRAR) (per i minori con età superiore ai 14 anni):

- In mancanza di posti presso le predette strutture, l'assistenza e l'accoglienza dei minori sono temporaneamente assicurate dal Comune (art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 142/2015).
- Se l'accoglienza non può essere assicurata dai Comuni, in caso di arrivi massicci, i Prefetti possono attivare strutture ricettive temporanee esclusivamente per MSNA con età superiore ai quattordici anni, cd. CAS (art. 19, comma 3 bis, D. Lgs. n. 142/2015).

MSNA CON ETA' INFERIORE AI ANNI 14

L'assistenza e l'accoglienza dei minori sono assicurate dal Comune (art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 142/2015).

In via residuale, nell'ambito del sistema SAI, risultano attive strutture autorizzate dalle Regioni per l'accoglienza dei minori di età inferiore ai 14 anni



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

4.2 MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE ATTE AD OSPITARE MSNA

SOGGETTI COINVOLTI: Commissario delegato in stretto raccordo:

- con le Procure per i minorenni territorialmente competenti, ai sensi dell'art.9, comma 3 della legge 184/1983 e ss.mm.ii.
nonché
- i Prefetti del territorio e con il Servizio centrale dell'ANCI per le strutture SAI;
nonché
- con i Prefetti per i Centri di accoglienza straordinaria (CAS);
nonché
- con l'Autorità Responsabile FAMİ per le strutture governative ad alta specializzazione gestite dal Ministero dell'Interno.

CAPITOLO V – AFFIDO TEMPORANEO E TUTELA

5.1 AFFIDO TEMPORANEO DEL MINORE

SOGGETTI COINVOLTI: Tribunale per i minorenni

PROCEDURA: L'articolo 19 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 al comma 7-quater fissa il seguente principio: *“Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità”*.

La procedura di affidamento familiare del MSNA, ai sensi della legge n.184/1983 da parte dei servizi sociali, può essere avviata con il consenso del soggetto legalmente responsabile riconosciuto o nominato dal Tribunale per i minorenni.



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

5.2 TUTELA – NOMINA DEL TUTORE

(Capo I del titolo X del libro primo del codice civile, art 3 comma 1, legge n. 184/1983, art. 11 legge n. 47/2017, art. 348 c.c.)

QUANDO: In seguito alla segnalazione

DA CHI: il Tribunale per i minorenni territorialmente competente

- In caso di assenza di tutori volontari disponibili (ex art 11 della legge n. 47/2017) viene nominato un tutore istituzionale (ad es. il Sindaco del Comune ove insiste la struttura comunitaria in cui il minore è stato inserito).
- Nelle more della nomina del tutore volontario i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.

La presente versione aggiornata del piano sostituisce, con effetto immediato, quella adottata il 25 marzo 2022.

Roma, 13 aprile 2022

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Francesca Ferrandino)

ADDENDUM AL PIANO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA

Premesso che

- l'emergenza umanitaria in atto, connessa agli eventi bellici che stanno interessando dallo scorso 24 febbraio il territorio ucraino, richiede una risposta immediata delle Istituzioni per far fronte al significativo flusso di sfollati che sono giunti o giungeranno nel territorio dei paesi dell'Unione Europea e in Italia;
- è stato dichiarato, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- in conformità alla direttiva 2001/55/CE, recepita con decreto legislativo 7 aprile 2003, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato, in data 4 marzo 2022, una decisione di esecuzione che ha stabilito una protezione temporanea a seguito dell'afflusso massiccio di persone in fuga dall'Ucraina a causa della guerra;
- in data 28 marzo 2022 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 85/2003, che disciplina le modalità di esecuzione delle misure di protezione temporanea stabilite nella decisione del Consiglio UE del 4 marzo 2022;
- sono state adottate dal Capo Dipartimento della Protezione civile, tra le altre, le ordinanze n. 684 dell'11 marzo 2022, n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022 con la quale è stato nominato il Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto (di seguito Commissario delegato) nonché l'ordinanza n. 881 del 29 marzo 2022;

Considerato che:

- l'accoglienza dei "*minori stranieri non accompagnati*", di cui all'art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 è, in via generale, assicurata nelle strutture previste dall'art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- il Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto ha adottato, in data 25 marzo 2022, il piano per i *minori stranieri non accompagnati*;
- significativo è stato ed è lo slancio di generosità dei cittadini italiani e delle Associazioni e/o Enti del volontariato e del terzo settore che operano per fini solidaristici ed umanitari per assicurare le migliori condizioni possibili ai minori stranieri non accompagnati;

- è necessario regolare il necessario flusso comunicativo tra Istituzioni, Associazioni ed Enti al fine di assicurare che l'accoglienza e le misure di tutela del minore, nel suo superiore interesse, siano approntate in modo tempestivo e coordinato;
- è necessario, altresì, stabilire procedure operative condivise per prevenire e superare eventuali criticità logistiche, organizzative ed informative nel caso di trasferimento nel territorio italiano di minori stranieri non accompagnati provenienti dall'estero.

Tanto premesso, si stabiliscono le seguenti procedure operative:

1. L'Associazione promotrice, allorquando abbia assunto primi contatti con referenti di Associazioni e/o Enti e/o Istituzioni ucraine per l'eventuale trasferimento di minori stranieri non accompagnati sfollati a seguito degli eventi bellici in Ucraina sul territorio italiano, deve immediatamente informare la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione civile, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione e il Commissario delegato nonché la Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere e la Direzione centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, utilizzando i riferimenti di cui in allegato;
2. L'Associazione promotrice una volta individuati i minori stranieri non accompagnati da trasferire deve raccogliere le seguenti informazioni:
 1. Indicazione dei dati anagrafici completi e dei documenti di viaggio in loro possesso;
 2. Eventuale presenza di minori fragili e/o vulnerabili o con bisogni speciali unitamente, ove possibile, a documentazione sanitaria;
 3. Documentazione riguardante gli eventuali provvedimenti di tutela e rappresentanza legale adottati dalle competenti Autorità ucraine e la presenza di eventuali accompagnatori;
 4. Indicazione se trattasi di minori già accolti in orfanotrofi o in strutture assistenziali collettive ovvero e se sussistano specifiche ragioni che consigliano la collocazione del gruppo in modo da rispettarne l'unità o quantomeno il collocamento unitario di piccoli gruppi;
 5. La/e struttura/e dove si intende accogliere i minori di cui al punto 1 con i servizi approntati allo scopo.
3. L'Associazione promotrice, una volta formata la lista degli sfollati, con i dati di cui al punto 2, deve informare tempestivamente e, ove possibile, almeno 10 (dieci) giorni prima del presunto spostamento i seguenti Enti:
 - a) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione civile;
 - b) Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione;
 - c) Commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 876/2022;
 - d) Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere;

- e) Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale anticrimine;
 - f) Regione territorialmente competente;
 - g) Prefettura territorialmente competente;
 - h) Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e Tribunale per i minorenni competenti territorialmente;
 - i) Comune/i dove è/sono collocata/e la/e struttura/e e, segnatamente, i servizi sociali competenti a occuparsi dei MSNA in quel territorio;
4. Nella medesima comunicazione deve essere altresì indicato il/i mezzo/i con il quale sarà effettuato il trasferimento (aereo, treno, veicolo, etc.), valico d'ingresso terrestre o aereo, eventuali elementi identificativi (es. targa se trattasi di veicolo), i dati anagrafici dell'accompagnatore e/o presenza di referente dell'Associazione con relativi dati anagrafici e contatti (e-mail, cellulare, etc.) ed ogni altra notizia utile (es. percorso e valico di ingresso, se è utilizzato un veicolo).
5. La Prefettura territorialmente competente, d'intesa con il Commissario delegato, ricevuta la comunicazione di cui al punto 4, costituisce e attiva un tavolo di coordinamento con gli Enti e le Istituzioni interessate, coinvolgendo la Questura e le altre Forze dell'Ordine, l'Associazione promotrice, la Regione – Assessorati Protezione civile e Politiche sociali, il Comune o i Comuni interessati, l'Azienda sanitaria locale e l'Ufficio scolastico provinciale - ove presenti minori in età scolare - nonché il Tribunale per i minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, invitando, se del caso, ogni altro Ente e/o soggetto pubblico o privato la cui partecipazione dovesse rendersi funzionale per assicurare un ordinato afflusso e la successiva accoglienza prevista dalle normative italiane ed europee. In tale sede l'Associazione promotrice dovrà fornire al tavolo di coordinamento tutte le informazioni in proprio possesso ed eventuali criticità logistiche ed organizzative.
6. La Prefettura territorialmente competente, d'intesa con il Commissario delegato, dopo che i minori hanno fatto ingresso sul territorio nazionale, informerà, per opportuna conoscenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione civile, il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione e il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere nonché la Direzione centrale Anticrimine del Ministero dell'Interno nonché la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente addendum è parte integrante e sostanziale del piano minori stranieri non accompagnati adottato dal Commissario delegato.

Roma, 13 aprile 2022

vers. 13/04/2022

RUBRICA ADDENDUM AL PIANO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		RIFERIMENTI	EMAIL	PEC
	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE			
MINISTERO DELL'INTERNO	COMMISSARIO DELEGATO			cd.minorinonaccompagnati@pec.dlci.interno.it
MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA			
MINISTERO DELL'INTERNO	DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	DOTT.SSA ROSARIA CHIACCIO - CAPO DIVISIONE FRONTIERA VQ DAMIANO RISI - DIVISIONE FRONTIERA	rosaria.chiacchio@poliziadistato.it	dipps.dircentimm.segreteria@pecps.interno.it
			damiano.risi@poliziadistato.it	dipps.serv.frontiere@pecps.interno.it
				dipps.dca@pecps.interno.it
MINISTERO DELL'INTERNO	D.C.A. SERVIZIO CENTRALE ANTICRIMINE			dipps.dcasca@pecps.interno.it